



Roma, 13 giugno 2019

Circolare n. 115/2019

Oggetto: Ambiente – Trasporto intermodale di rifiuti – A breve i chiarimenti del Ministero dell’Ambiente.

Il Ministero dell’Ambiente fornirà a breve chiarimenti in merito al trasporto intermodale di rifiuti, in particolare sulla durata delle soste tecniche nei porti e negli interporti, nelle more di una modifica normativa che regoli più compiutamente la fattispecie.

Questo il risultato dell’incontro che si è svolto tra Confetra, accompagnata da Assi-terminal, Assologistica e Uir, e la Segreteria Tecnica del Ministro Costa e alcuni dirigenti della Direzione Rifiuti e Inquinamento.

La problematica da superare riguarda il periodo di tempo massimo che può essere impiegato per il carico, scarico, trasbordo e soste tecniche negli snodi intermodali. Con l’abolizione del Sistri, avvenuta col DL Semplificazioni di fine anno, sono state abrogate anche le disposizioni che avevano allungato quei tempi tecnici e così oggi la norma – comma 12 art.193 D.Lgvo n.152/2006 (TU ambientale) – prevede che il cambio di trasporto modale di rifiuti debba avvenire in 48 ore, un tempo assolutamente insufficiente in particolare quando il trasporto deve proseguire via treno e si devono raggiungere necessariamente determinati volumi.

Il Ministero dell’Ambiente ha ammesso la lacuna che si è venuta a creare a livello legislativo e vi porrà rimedio non appena sarà disponibile un idoneo strumento legislativo, tenuto anche conto che tutta la parte IV del Codice dell’Ambiente relativa alla gestione dei rifiuti deve essere aggiornata alla luce delle recenti direttive comunitarie sull’economia circolare. Nel frattempo, lo stesso Ministero ha assicurato l’emanazione di una nota interpretativa con la quale, richiamando in maniera estensiva l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 265 comma 2 del d.lgvo n.152/2006, chiarirà che ai fini del trasporto e delle operazioni accessorie i rifiuti sono assimilati alle merci, sia in ambito portuale che interportuale e dunque i terminalisti portuali e interportuali non possono essere considerati detentori dei carichi di rifiuti in sosta.

Daniela Dringoli
Codirettore

D/d

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.